



COMUNE DI ROVERETO

Provincia di Trento

Scadenza del termine: 16 maggio 2025

BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURALE PER L'ABBELLIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" - ROVERETO (TN)

ART. 1

OGGETTO DEL BANDO

Il Comune di Rovereto, nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'edificio scolastico "D. Alighieri" sito in via Benacense 32, intende affidare l'incarico per la realizzazione di un murale sulle facciate sud e ovest della struttura.

L'importo disponibile complessivo per il murale ammonta ad Euro 20.000,00. = (iva e ogni onere incluso).

ART. 2

TEMA DEL BANDO E TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI

Il tema del murale è stato individuato attraverso un percorso partecipato, facilitato da un'esperta incaricata dal Comune, che ha coinvolto rappresentanti degli studenti e delle studentesse di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo Rovereto Sud.

Il percorso ha previsto la costituzione di gruppi di discussione, al fine di far emergere il pensiero di tutti e di individuare il tema ritenuto più opportuno per l'abbellimento delle pareti della scuola primaria "D. Alighieri". Un ulteriore obiettivo perseguito è stato la promozione di senso di appartenenza, responsabilità e collaborazione all'interno dell'intero Istituto Comprensivo.

I concetti emersi sono legati al rispetto, al prendersi cura dell'altro e al sostegno all'interno della comunità; sono stati così sviluppati e declinati all'interno dei gruppi di discussione:

- *Prendersi cura dell'altro*

Immagini di bambini che si aiutano a vicenda, simboli di amicizia e di sostegno reciproco, mani unite, abbracci, gesti di gentilezza, che evidenziano l'importanza della comunità e del suo supporto.

- *Rispetto della diversità di genere, razza ed estrazione sociale*

Persone di diverse etnie, generi e background sociali unite in un contesto di gioco e/o collaborazione. L'uso di colori vivaci e di simboli culturali possono aiutare a sottolineare la bellezza della diversità; parole chiave come "rispetto" e "inclusione" possono rinforzare il messaggio.

- *Rappresentazione concreta della realtà*

Disegni realistici e facilmente riconoscibili, concreti e di scenari quotidiani, permettono ai bambini di identificarsi con le immagini e di creare senso di appartenenza e di identità.

- *Necessità di essere accompagnati e accolti*

Immagini di adulti che guidano e supportano i bambini e di gestualità che esprimono sicurezza e protezione, come il porgere la mano, l'abbraccio, il sorriso.

- *Parole che sostengono*

Parole e/o citazioni significative, accessibili e comprensibili, che celebrano la diversità, l'unità e la cura reciproca, possono fungere da punto di riferimento, supporto emotivo e motivazionale.

Non sono accettate opere a tema politico, offensive della morale comune e di qualsiasi credo religioso, contenenti slogan ideologici, faziosi, inneggianti a qualsivoglia forma di illegalità.

ART. 3

LOCATION - TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il luogo interessato alla realizzazione del murale è la scuola primaria “D. Alighieri” sita in via Benacense, n. 32. Lo spazio, in particolare, è quello colorato in verde/azzurro nella foto sotto-riportata. La metratura da ricoprire è pari a circa 207 mq. al lordo delle aperture nelle finestre (al netto circa 170 mq).

Lo spazio per l'epigrafe/profilo/citazione/etc. di Dante ricopre la superficie individuata sul prospetto ovest e misura circa 2.50 metri * 2.50 metri.

Sono allegati al presente bando i prospetti delle due facciate.



Il murale dovrà essere realizzato in 50 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 16 giugno 2025 e il 5 settembre 2025.

ART. 4 IMPORTO DESTINATO ALL'OPERA

L'importo messo a disposizione per premiare e compensare il murale risultato vincitore del concorso ammonta a **20.000,00.= (ventimila/00) euro.**

Si intendono compensati, con il suddetto importo, i costi relativi alla manodopera, all'acquisto del materiale, alla predisposizione di allestimenti e ponteggi e tutti gli oneri della sicurezza, ai supporti, al trasporto e quant'altro necessario per la realizzazione del murale, le opere complementari di finitura, nonché ogni onere relativo all'ideazione e realizzazione dell'opera artistica e tutte le professionalità eventualmente necessarie per la realizzazione dell'opera stessa.

Sono inoltre comprensivi l'IVA e gli altri oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali, se dovuti.

Rimane altresì a carico dell'artista la riparazione di eventuali danni arrecati alla struttura edilizia e agli impianti o danni arrecati a terzi, al momento della realizzazione dell'opera.

L'importo di € 20.000,00.= comprende anche gli oneri e le incombenze relative all'adempimento delle disposizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il premio verrà liquidato in due distinte tranches, secondo le seguenti modalità e tempistiche: 50% prima dell'inizio dei lavori per consentire l'acquisto dei materiali necessari. Il restante 50% entro 30 gg. dal visto di conformità da parte della Commissione giudicatrice a seguito della fine lavori.

ART. 5 PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso artisti (persone fisiche), individualmente o in gruppo, in possesso dei requisiti di ordine generale per essere affidatari di contratti pubblici previsti dalla normativa vigente. Non deve quindi sussistere alcuna causa di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 (riportati in calce al presente bando).

In caso di partecipazione in gruppo dovranno essere riportate le generalità di tutti i componenti. Ogni componente dovrà sottoscrivere il mandato (modulo 2) con cui viene delegata la persona che opera da capogruppo, che li rappresenterà a tutti gli effetti, anche contrattualmente, presso l'Amministrazione Comunale. Per qualsiasi comunicazione riguardante il concorso si farà riferimento esclusivamente ai recapiti del capogruppo. Il capogruppo è il soggetto che, in caso di aggiudicazione, firmerà il contratto per l'esecuzione dell'opera e al quale sarà liquidato l'importo previsto. Il Comune rimane estraneo ad ogni tipo di regolamentazione dei rapporti tra i componenti del gruppo, compresa la suddivisione dell'importo ed altre eventuali controversie che dovessero insorgere.

L'artista o il gruppo potrà partecipare con una sola proposta, pena esclusione.

ART. 6

SOPRALLUOGO E DOCUMENTAZIONE

Il sopralluogo non è obbligatorio per la partecipazione, ma consigliato. Lo spazio individuato per l'intervento artistico è visibile dall'esterno. L'eventuale sopralluogo potrà essere concordato inviando richiesta al seguente indirizzo: istruzione@comune.rovereto.tn.it.

La documentazione relativa al concorso (bando e planimetrie) ed eventuali informazioni potranno essere richieste presso l'Ufficio Istruzione, corso Bettini 43 a Rovereto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.00 (tel. 0464/452608 – email istruzione@comune.rovereto.tn.it) e saranno comunque consultabili sul sito internet: www.comune.rovereto.tn.it.

ART. 7

ELABORATI RICHIESTI

Gli elaborati illustranti la proposta dovranno essere tali da consentire ai commissari di comprendere e valutare la proposta nella sua totalità e in tutti gli aspetti costitutivi, comprese le qualità dimensionali.

I concorrenti devono presentare, privi di firme, segni o elementi di identificazione, i seguenti elaborati:

- **bozzetto**, riportante l'indicazione esatta della scala utilizzata. Lo stesso dovrà essere presentato su carta (o cartone o altro materiale), dipinto o stampato, come fedele riproduzione della proposta
- **una relazione illustrativa, anonima** di massimo 2 (due) facciate formato A4 dattiloscritta, contenente:
 - l'eventuale titolo, la descrizione della proposta, l'indicazione esatta dei materiali utilizzati, dei colori, del particolare costruttivo di come sarà eventualmente fissata l'opera alla parete, della durabilità nel tempo, della facilità di manutenzione (non dovrà richiedere alcun allacciamento alla rete elettrica, telefonica, idrica o gas), e degli aspetti relativi alla sicurezza e di ogni altra informazione ritenuta utile.

ART. 8

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Gli elaborati di cui all'articolo precedente dovranno essere contenuti in un unico imballo anonimo, chiuso e sigillato, sul quale dovrà essere apposta solamente la seguente dicitura:

“NON APRIRE. CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURALE PER LA SCUOLA ELEMENTARE D.ALIGHIERI DI ROVERETO”.

L'imballo dovrà pervenire, a mano, per posta o a mezzo corriere, in **forma assolutamente anonima e privo di segni distintivi**, all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Rovereto, che rilascia apposita ricevuta, in Piazza Podestà n°11, 38068 Rovereto – piano terra, orario dal lunedì al giovedì 8.30-12.00/14.00-16.00, venerdì 8.30-12.30) entro e non oltre, a pena di esclusione, le

ore 12.00 del giorno 16 maggio 2025

L'imballo e gli elaborati in esso contenuti **non dovranno essere firmati dal concorrente**, né recare nomi, caratteri o altri segni. La presenza di elementi tali da consentire l'individuazione del concorrente prima dell'apertura della busta contenente le generalità, comporterà l'esclusione dal concorso.

Nell'imballo dovrà anche essere inserita una busta chiusa e anonima sulla quale dovrà essere apposta esclusivamente la seguente dicitura. “documentazione amministrativa” e all'interno della quale dovranno essere contenuti, pena esclusione:

- ◆ **il Modulo n. 1 allegato al presente bando: “BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURALE. DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** debitamente compilato in ogni parte, indicando nello stesso l'indirizzo o e.mail pec al quale l'Amministrazione invierà ogni comunicazione relativa al concorso e completato con copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- ◆ in caso di partecipazione in gruppo, il mandato con il quale viene delegata la persona che opera da capogruppo, firmato da tutti i componenti del gruppo e le generalità complete di ogni componente del gruppo (**Modulo n. 2** in allegato al presente bando).

Nel caso in cui l'imballo sia consegnato a mezzo corriere, si provvederà d'ufficio al distacco dell'eventuale tagliando con i dati del mittente posto dal corriere, in modo da rendere anonimo il pacco prima dell'inizio dell'esame da parte della Commissione.

Non saranno ammessi al concorso elaborati prodotti con modalità diverse da quelle indicate o comunque consegnati dopo la scadenza, fissata alle ore 12 del giorno 16 maggio 2025, anche se la tardiva consegna fosse dovuta a cause di forza maggiore, caso fortuito o fatti imputabili a terzi.

L'Amministrazione comunale non sarà tenuta in alcun modo al risarcimento di eventuali danni o a rimborsare spese per bozzetti deteriorati o danneggiati.

ART. 9 COMMISSIONE GIUDICATRICE

Gli elaborati presentati saranno giudicati dalla Commissione nominata con atto dirigenziale composta da un Dirigente dell'Amministrazione comunale con funzioni di Presidente, dal Dirigente o suo delegato dell'Istituto comprensivo Rovereto sud e da un esperto in materie artistiche.

La Commissione, nella valutazione terrà conto dei seguenti criteri:

1. qualità artistica della proposta presentata;
2. coerenza e originalità dell'opera rispetto al tema del bando;
3. interazione del progetto con l'ambiente circostante

La Commissione è insediata su convocazione del Presidente; le sedute della Commissione sono valide se ad esse partecipano tutti i componenti.

La Commissione giudica, su voto palese, a maggioranza dei presenti. Sono valutati

anche i bozzetti pervenuti accidentalmente danneggiati o involontariamente trasformati a causa del trasporto e/o del materiale ancora fresco di realizzazione, purché la proposta artistica sia comunque comprensibile. Le sedute della Commissione sono riservate. Di esse è redatto un verbale approvato e sottoscritto, dai componenti della Commissione. La Commissione esamina tutti i lavori pervenuti e conformi al bando, senza aprire le buste chiuse “documentazione amministrativa” di cui al precedente art. 8. L'apertura di tali buste avverrà dopo aver individuato l'opera vincitrice o comunque a conclusione delle operazioni di valutazione.

La commissione, in esito al processo di valutazione, designa il vincitore per l'incarico definitivo di realizzazione del murale, descrivendo a verbale le motivazioni della scelta. L'esito della selezione sarà comunicato al vincitore tramite posta elettronica e pubblicato sul sito internet del Comune di Rovereto.

Non sono previste graduatorie.

Qualora nessuna opera sia ritenuta adeguata, la Commissione ha la facoltà di non individuare un vincitore, descrivendo a verbale le motivazioni.

La Commissione ha altresì la facoltà di interloquire con l'artista vincitore in ordine ad aspetti pratici e/o di dettaglio non sufficientemente esplicitati negli elaborati e, se del caso, concordare che nella realizzazione definitiva dell'opera, siano introdotte piccole modifiche non sostanziali rispetto al bozzetto proposto.

In caso di rinuncia e/o intervenuta impossibilità a realizzare l'opera da parte del/della vincitore/vincitrice, la commissione si riserva il diritto insindacabile di sceglierne uno/a nuovo/a attingendo dalla rosa dei candidati.

ART. 10

STIPULAZIONE CONTRATTO

Per la realizzazione dell'opera l'Amministrazione stipulerà con l'artista vincitore apposito contratto. Nel caso di partecipazione in gruppo il contratto sarà stipulato con l'artista designato quale capogruppo e a lui sarà liquidato il compenso.

Il sottoscrittore del contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Al vincitore inoltre si applicano le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti comunali il cui testo è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito web del comune di Rovereto e nella sottosezione Corruzione e Trasparenza.

ART. 11

ESITO DEL CONCORSO , CONTRATTO, TERMINI E PENALITÀ

L'esito del concorso sarà pubblicato nella sezione “bandi di concorso e di gara” del sito istituzionale del Comune di Rovereto.

All'artista o al capogruppo che risulterà vincitore sarà assegnato l'incarico per l'esecuzione dell'opera, che dovrà essere realizzata alle condizioni del presente bando nei tempi stabiliti all'art. 3.

Prima dell'inizio dei lavori l'aggiudicatario dovrà presentare agli uffici tecnici comunali il piano operativo della sicurezza e quant'altro previsto dalla normativa in materia (D. Lgs. 81/2008).

L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e si impegna a non realizzare copie dell'opera.

Qualora il termine per l'esecuzione dell'opera non venga rispettato, l'Amministrazione potrà applicare, per ogni giorno di ritardo, una penale di Euro 50,00.

Qualora il ritardo fosse superiore a 60 giorni l'Amministrazione potrà revocare l'incarico affidato. Previa richiesta motivata l'Amministrazione può concedere una proroga del termine di consegna. L'opera eseguita è sottoposta al giudizio della Commissione che, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori da parte dell'artista, scioglie la riserva con apposito verbale sulla buona realizzazione dell'opera e sulla conformità della stessa agli elaborati presentati.

Il pagamento del corrispettivo avviene entro il termine di 30 giorni dallo scioglimento della riserva. In caso di difformità sostanziale, rilevata e documentata dalla Commissione, l'Amministrazione procede alla liquidazione del compenso dopo che l'artista avrà provveduto a sanare la difformità con modalità concordate con la commissione e comunque solo dopo lo scioglimento della riserva da parte della Commissione. Nel caso in cui l'artista non adempia a quanto rilevato dalla Commissione entro il termine assegnato, che potrà variare da un minimo di 30 giorni a un massimo di 60 giorni, l'Amministrazione ha facoltà di provvedervi autonomamente, detraendo la somma necessaria per sanare la difformità dall'importo indicato a bando e procedendo quindi a liquidare all'artista la differenza.

In caso di revoca dell'incarico si procederà al recupero dell'acconto già erogato all'artista e all'eventuale risarcimento del maggior danno subito.

ART. 12

MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'OPERA E RESPONSABILITA'

Il vincitore dovrà rispettare tutte le normative in materia di sicurezza nell'esecuzione dell'opera. Nello specifico, l'esecutore del murale dovrà operare in modo da non provocare nessun tipo di danno alla struttura e dovrà restituire l'area oggetto di intervento, alla fine dell'opera, nello stato in cui è stata consegnata, assicurando la pulizia della medesima.

Prima della realizzazione dell'opera, il soggetto (o il gruppo) vincitore dovrà presentare al Comune una dichiarazione, corredata da una copia del documento di identità, con la quale si solleva l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e patrimoniale sia nei confronti dell'esecutore stesso che di terzi, in relazione a qualsivoglia evento relativo a infortuni e danni a cose o persone che dovessero verificarsi per tutta la durata della realizzazione dell'opera. In caso di gruppo, tale dichiarazione sarà sottoscritta da tutti i componenti.

ART. 13

DIRITTO D'AUTORE

I partecipanti al concorso dichiarano e garantiscono che il bozzetto presentato è di loro titolarità esclusiva con riguardo sia al diritto d'autore sia al diritto di sfruttamento economico e che, pertanto, non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa l'originalità e la paternità dell'opera e da eventuali imitazioni o copie da parte di terzi dell'opera stessa.

ART. 14

UTILIZZAZIONE DELLE PROPOSTE INVIATE ALL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Rovereto consegue la proprietà dell'opera realizzata e dei relativi elaborati presentati per la partecipazione al concorso.

Tutte le proposte inviate ai fini della partecipazione al concorso potranno essere esposte a pubbliche mostre in luoghi, con modalità e durata stabiliti dall'Amministrazione, senza che i concorrenti possano opporsi.

Il materiale relativo alle proposte non vincitrici, che rimarrà di proprietà dei rispettivi autori dovrà essere ritirato a cura e spese dei concorrenti, entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione.

Superato tale termine, l'Amministrazione non è più responsabile della custodia e della cura del materiale a suo tempo consegnato e disporrà del materiale a seconda delle proprie esigenze.

L'Amministrazione non risponde per eventuali danni causati alle opere inviate per il concorso nella fase di giudizio della Commissione.

L'Amministrazione non garantisce la restituzione dello stesso imballo presentato in cartone, carta o nylon.

ART. 15

DIFFUSIONE

Per assicurare la diffusione del presente bando, dello stesso sarà data notizia:

- sul sito internet del Comune di Rovereto: www.comune.rovereto.tn.it;
- sui quotidiani "L'Adige", "Il Trentino"
- alle principali associazioni degli artisti della Provincia di Trento

ART. 16

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In calce al presente bando è riportata l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo UE/2016/679 e con la partecipazione al concorso è implicito che i propri dati, limitatamente a nome e cognome posti a completamento della documentazione di cui all'art. 8, potranno essere pubblicati nel sito www.comune.rovereto.tn.it.

ART. 17

OBBLIGHI IN ORDINE ALLA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il contraente con la Pubblica Amministrazione è tenuto all'osservanza di quanto segue:

- a) indicare nella fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico, il codice CIG fornito dal Comune;
- b) indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'ente;
- c) indicare generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso.

Informativa sulla privacy

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, si forniscono le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dei dati presso l'interessato e presso terzi).

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rovereto con sede a Rovereto (TN), piazza del Podestà 11 a cui l'interessato può rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento.

Designato al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito della procedura di affidamento del contratto, è il Dirigente del Servizio Istruzione Cultura e Sport. Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'Interessato in caso di esercizio dei diritti *ex art.* 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

Per la partecipazione al bando è richiesto all'interessato di fornire dati, documenti e informazioni che, qualora riferiti a persone fisiche che lo rappresentano o comunque collegate, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (anche “GDPR”) e delle ulteriori norme applicabili in tema di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali da parte dell'Ente committente in qualità di titolare del trattamento, verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla predetta normativa.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Ente committente compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile ai seguenti recapiti:

Denominazione: Consorzio dei Comuni Trentini

P.IVA: 01533550222

Stato: Italia

Provincia: Trento Comune: Trento CAP: 38122

Indirizzo: via Torre Verde, 23

Telefono: 0461987139

E-mail: serviziordpd@comunitrentini.it

PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it

Soggetto individuato come referente:

Cognome: Marinelli

Nome: Laura

Telefono: 0461987139

E-mail: marinelli@comunitrentini.it

CATEGORIA DI DATI PERSONALI

I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:

- Dati personali comuni – tra cui: dati anagrafici;

- Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) – tra cui: casellari giudiziari, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative.

Finalità del trattamento

I dati personali, anche particolari (giudiziari), sono acquisiti ai fini della partecipazione del soggetto al bando di concorso e, in particolare, per la verifica della capacità amministrativa, nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e per l'esecuzione del contratto, ivi compresi adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura di approvvigionamento nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

Base giuridica

Il trattamento dei dati personali è effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso a pubblici poteri ai sensi dell'articolo 6, par. 1 lett. e) e articolo 9, par. 2, lett. g) del GDPR nonché articoli 2-ter e 2-sexies del decreto legislativo n. 196/2003.

Inoltre, il trattamento è necessario ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale, ai sensi dell'articolo 6 par. 1 lett. b del GDPR nonché per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 6 par. 1 lett. c del GDPR.

Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da persone autorizzate che operano sotto l'autorità del Titolare, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, mediante strumenti informatici e telematici.

I dati personali delle persone fisiche attinenti i soggetti partecipanti sono conservati per tutta la durata del procedimento e per il periodo successivo alla conclusione fino al decorso dei termini di decadenza o prescrizione dei ricorsi ed azioni connesse al procedimento stesso, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

I dati personali delle persone fisiche attinenti l'aggiudicatario sono conservati per tutta la durata del contratto di servizio e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

13.4 Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- A) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- B) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- C) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito web dell'Ente committente nella sezione "Amministrazione trasparente",-, nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione e di apertura del dato (open data) secondo le previsioni del decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 83 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD).

Trasferimento extra EU

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre il diritto di chiedere in qualsiasi momento al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali o esercitare, nei casi previsti dalla legge, il diritto di limitazione al trattamento dei dati che lo riguardano.

Per eventuali richieste di intervento sui dati personali quali la rettifica o la cancellazione, gli utenti possono rivolgersi al Titolare del trattamento.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 (Cause di esclusione)

Art. 94. (Cause di esclusione automatica)

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza](#), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'[articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale](#), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'[articolo 452-quaterdecies del codice penale](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

c) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#);

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo codice](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011](#) non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'[articolo 34-bis del medesimo codice](#). In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#);

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso

alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](#), dall'[articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) e dall'[articolo 124 del presente codice](#). L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'[articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) e all'[articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019](#), a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'[Allegato II.10](#). Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#), oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Art. 95. (Cause di esclusione non automatica)

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'[allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#);

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'[articolo 16](#) non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'[articolo 98](#) sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'[Allegato II.10](#). La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'[articolo 98](#), l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

a) il reato è stato depenalizzato;

b) è intervenuta la riabilitazione;

c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo](#)

[comma, del codice penale;](#)

d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
e) la condanna è stata revocata.

Allegati:

- prospetti facciate sud e ovest
- modulo n. 1
- modulo n. 2

IL DIRIGENTE

- dott. Stefano Lavarini -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).